



# CITTÀ DI IMOLA

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 125 del 13/05/2021

## **Indice**

Art. 1 Istituzione e finalità	pag. 3
Art. 2 Risorse	pag. 3
Art. 3 Funzioni e compiti	pag. 3
Art. 4 Composizione e durata	pag. 3
Art. 5 Nomine	pag. 4
Art. 6 Sedute e funzionamento	pag. 4

## **ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'**

Il Comitato è istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Imola con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Imola con Enti territoriali di altri paesi europei sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

La sede del Comitato è fissata presso il Municipio di Imola, via Mazzini 4, 40026 Imola (BO).

## **ART. 2 RISORSE**

Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento, funzionale a spese che saranno debitamente rendicontate.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà avvalersi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

In caso di scioglimento del Comitato, le eventuali attrezzature e altri beni di proprietà dell'Amministrazione, vengono riconsegnati alla stessa, così come eventuali somme a residuo sull'importo assegnato.

## **ART. 3 FUNZIONI E COMPITI**

Il Comitato, cui spettano funzioni propositive, collabora strettamente con l'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio.

Nell'esercizio della sua attività, il Comitato per i Gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione Comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Il Comitato manterrà uno stretto rapporto con l'Amministrazione Comunale, relazionerà sul suo operato e consoliderà i contatti con l'opinione pubblica tramite riunioni aperte.

I componenti del Comitato per i Gemellaggi non percepiscono gettoni di presenza o indennità.

## **ART. 4 COMPOSIZIONE E DURATA**

Del Comitato per i Gemellaggi fanno parte un Delegato del Sindaco per i gemellaggi (Assessore, Consigliere Comunale, dipendente comunale o un cittadino, purché designato come portavoce dell'Amministrazione), un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza del Consiglio Comunale individuati tra i consiglieri comunali o tra soggetti esterni al Consiglio in possesso di specifiche competenze

e un numero di 8 rappresentanti autocandidati in possesso di specifiche competenze nei vari ambiti lavorativi, sociali, professionali utili alla gestione delle attività di gemellaggio che saranno nominati dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore Competente, previo esperimento di avviso pubblico e conseguente selezione dei *curricula vitae*.

Tutti i componenti decadono con la fine del mandato del Sindaco.

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza;
- c) su richiesta della totalità degli altri membri.

In caso di dimissioni o decadenza, si procederà alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei rappresentanti autocandidati.

### **ART. 5 NOMINE**

L'Assemblea del Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti una Giunta esecutiva o gruppo di coordinamento composta da:

- il Presidente, delegato del Sindaco;
- un Vicepresidente;
- un Segretario.

### **ART. 6 SEDUTE E FUNZIONAMENTO**

- a) L'Assemblea del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.
- b) L'Assemblea del Comitato si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Si può inoltre riunire in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno 3 componenti.
- c) La Giunta esecutiva, di cui all'Art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea. Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno 2 componenti
- d) Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
- e) Il Comitato può inoltre invitare e/o estendere la partecipazione alle sedute a soggetti ritenuti significativi per competenza e/o funzione ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi.
- f) Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- g) Per ogni incontro, il Comitato dovrà redigere un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.